

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 03-11-2004
REGIONE PUGLIA**

"Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia **urbanistica".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 133
del 5 novembre 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

(Validità effetti domande presentate ex articolo 1 della legge

regionale 23 dicembre 2003, n. 28)

1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento le

domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate

dagli aventi titolo, in correlazione agli adempimenti di cui

all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28

(Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269), fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196

del 2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 - Prima serie speciale) e

dal 12 luglio 2004 (data di entrata in vigore del d.l.168/2004) e

fino al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della l.

191/2004), sono fatte salve a tutti gli effetti della l. 191/2004.

ARTICOLO 2

(Nuove domande)

1. Fermo restando i termini previsti dall'articolo 5, comma 1 -

sub c - del d.l. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004, i soggetti

che intendono avvalersi dei benefici di legge devono presentare

al Comune, competente per territorio, nei termini previsti dalla l.

191/2004, la domanda di definizione degli illeciti edilizi

corredata della documentazione prevista dalla legge 24

novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la

correzione dell'andamento dei conti pubblici).

ARTICOLO 3

(Domande presentante ai sensi delle leggi 28 dicembre 1985,

n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724)

1. Le richieste di sanatoria a suo tempo presentante ai sensi

della legge 28 dicembre 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) e della legge 23 dicembre 1994, n.

724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che

risultino tuttora pendenti vengono definite secondo le procedure

vigenti all'epoca della presentazione dell'istanza. Le richieste

che attengono a immobili insistenti su aree interessate da

vincoli ex articolo 32 della l. 47/1985 vengono definite

subordinatamente al conseguimento, ove non ancora

intervenuto, del parere favorevole e/o nulla osta dell'autorità

competente.

ARTICOLO 4

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 28/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2003 le parole: "sole

se relative a immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di

cui all'articolo 32 della l. 47/1985" sono soppresse.

ARTICOLO 5

(Accordo di programma)

1. Al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socio-economico

attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio

infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la

delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare

rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali

da comportare un incremento occupazionale non inferiore a

centocinquanta unità nel territorio regionale, il
Presidente della

Regione può promuovere, su richiesta di uno o più
soggetti

interessati, pubblici o privati, la conclusione di un
accordo di

programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo
18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento

degli enti locali), per la realizzazione di opere e
interventi, anche

in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe
a

infrastrutture per il trasporto ferroviario, aereo,
marittimo e

intermodale di rilevanza regionale.

2. L'approvazione dell'accordo di programma con decreto
del

Presidente della Regione comporta la dichiarazione di
pubblica

utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli
interventi di cui

al comma 1 assoggettati, ove occorra, alla disciplina del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327

(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché
alle leggi

regionali in materia espropriativa. Si applicano, in
quanto

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del
d.lgs.

267/2000. L'accordo di programma indica il termine
d'inizio e di

compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni e

definisce le ricadute occupazionali dell'intervento.

Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente.

Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi
e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
"Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno
stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla
osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 novembre 2004

FITTO
